

Art. 1 - Istituzione

Sarà istituita la Consulta Giovanile del Comune di Alessandria della Rocca quale organismo di partecipazione; al fine di garantire il massimo grado di partecipazione da parte dei giovani cittadini alle scelte dell'Amministrazione Comunale nell'ambito delle politiche giovanili.

Art. 2 - Finalità

1. La Consulta per le politiche giovanili è un organismo consultivo democratico dell'Amministrazione Comunale che esprime pareri obbligatori ma non vincolanti.
2. I suddetti pareri vanno richiesti dal Sindaco o dal Presidente del Consiglio Comunale e devono essere resi entro 15 giorni dalla data di notifica della richiesta. In caso d'urgenza il parere va reso entro 5 giorni dalla data di notifica della richiesta. Si prescinde dal parere ove non espresso entro i termini prescritti.
3. La Consulta, inoltre, può di propria iniziativa formulare proposte da sottoporre al Consiglio Comunale o alla Giunta Municipale.
4. La Consulta è strumento di conoscenza della realtà dei giovani e, come tale:
 - a. Promuove progetti e iniziative inerenti ai giovani;
 - b. Promuove dibattiti, ricerche ed incontri;
 - c. Attiva e promuove iniziative per un miglior utilizzo del tempo libero;
 - d. Favorisce il raccordo tra i gruppi giovanili e le istituzioni locali;
 - e. Si rapporta con gruppi informali;
 - f. Valorizza la presenza nella società e nelle istituzioni dei giovani;
5. Promuove rapporti con la Consulta Regionale e con quelle locali presenti nel territorio provinciale e regionale, con le Consulte presenti nelle altre regioni e si raccorda con il livello nazionale ed internazionale;
6. Può raccogliere informazioni nei settori di interesse giovanile (scuola, università, mondo del lavoro, tempo libero, sport, volontariato, cultura e spettacolo, mobilità all'estero, servizio di leva, ambiente, vacanze e turismo). Raccoglie informazioni nei

predetti campi, o direttamente, con ricerche autonome, o a mezzo delle strutture amministrative comunali;

7. Formula proposte per la gestione del budget destinato annualmente per il suo funzionamento.

Art. 3 ó Organi della Consulta

1. Organi della Consulta sono:

- a. L'Assemblea;
- b. Il Presidente;
- c. Il Vicepresidente;
- d. L'Ufficio di Presidenza;
- e. Il Segretario ed eventuali;

2. La Consulta, per la realizzazione dei suoi compiti istituzionali e lo svolgimento della sua attività, si avvale della collaborazione degli enti locali e di tutti gli organismi ed uffici che agiscono in specifici settori. A tal fine userà i locali che verranno posti a sua disposizione dal Comune.

Art. 4 - L'Assemblea

1. Hanno titolo a partecipare all'Assemblea della Consulta:

- a. Un rappresentante per ogni associazione ed organizzazione che svolga attività riferita prevalentemente al mondo giovanile che abbia i seguenti requisiti:
 - b. - Assenza di fini di lucro;
 - c. - Elettività, con metodo democratico, delle cariche associative;
 - d. - Esistenza da almeno un anno dalla presentazione della richiesta di adesione;
- e. Un rappresentante per ogni associazione universitaria accreditata presso l'Università di í í í í ;

- f. Un rappresentante di gruppi di almeno 20 giovani residenti nel Comune di Alessandria della rocca che non facciano già parte di altri organismi, allegando alla richiesta di partecipazione, indirizzata al Presidente successivamente la sua elezione, curriculum vitae del rappresentante e firme e documenti di riconoscimento del gruppo di persone a supporto dello stesso;
2. Il numero massimo di Rappresentanti di cui al punto 1c non possono essere in numero superiore al 20% del numero di Rappresentanti di cui ai punti 1a e 1b.
 3. È requisito indispensabile per far parte dell'Assemblea, il limite di età compreso tra i 15 e i 35 anni.
 4. La nomina dei componenti dell'Assemblea aventi diritto al voto avviene con atto del Sindaco, sulla base delle richieste pervenute previo manifesto pubblico.
 5. Ciascun componente ha diritto a un solo voto, qualsiasi sia l'organismo rappresentato.
 6. Il rappresentante di ogni organismo rappresentato può essere sostituito e/o revocato dall'Associazione che rappresenta, secondo le modalità interne.
 7. I compiti dell'Assemblea sono:
 - a. Eleggere il Presidente ed il Vicepresidente;
 - b. Esprimere proposte, indicazioni, suggerimenti e pareri, con valore consultivo non vincolante, relativamente agli atti di natura programmatica dell'Amministrazione;
 - c. Chiedere l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio Comunale di proprie proposte sulle materie di competenza.
 - d. Richiedere, nell'esercizio delle proprie competenze l'audizione del Sindaco, dell'Assessore competente, di Dirigenti del Comune, di Rappresentanti e Dirigenti delle istituzioni, delle aziende ed esperti del tema trattato.
 - e. Valutare ed indirizzare, mediante proprie deliberazioni il lavoro dell'Ufficio di Presidenza.

Art. 5 - Il Presidente, Vicepresidente e Segretario

1. Il Presidente della Consulta, il Vicepresidente ed il Segretario vengono eletti dall'Assemblea nella sua prima riunione, a maggioranza assoluta dei componenti, in 1° convocazione e a maggioranza relativa, in 2° convocazione.
2. Durano in carica due anni ed alla scadenza dell'incarico possono essere rieletti.
3. Il Presidente della Consulta:
 - a. Presiede i lavori dell'Assemblea e dell'Ufficio di Presidenza.
 - b. Convoca l'Ufficio di Presidenza e l'Assemblea Generale individuandone l'ordine del giorno.
 - c. Sottopone all'Amministrazione Comunale le proposte elaborate dall'Ufficio di Presidenza ed approvati dall'Assemblea.
 - d. Relaziona all'Assemblea, per l'approvazione, le proposte ed i progetti elaborati dalla Giunta Comunale o dal Consiglio relative le politiche giovanili.
4. In assenza del Presidente, nel corso delle riunioni, ne fa funzioni il Vicepresidente.
5. In caso di cessazione anticipata da parte del Presidente, sarà il Vicepresidente a reggere le funzioni di Presidente fino a nuova elezione da parte della Consulta che avverrà entro 30 giorni.
6. Il Segretario della Consulta:
 - a. Redige il verbale delle sedute dell'Assemblea, che dovrà essere approvato dall'Assemblea nella seduta successiva e lo sottoscrive unitamente al Presidente;
 - b. Redige il verbale delle sedute dell'Ufficio di Presidenza lo sottoscrive unitamente al Presidente;
 - c. Coadiuva il Presidente per la verifica del numero legale e per il corretto svolgimento delle votazioni ed annota le presenze dei componenti dell'Assemblea;
7. In caso di assenza del Segretario, il Presidente provvederà a nominare chi ne faccia le funzioni;

Art. 6 ó Ufficio di Presidenza

1. L'Ufficio di presidenza è composto da:
 - a. Il Presidente dell'Assemblea;

b. Il Vicepresidente;

c. Fino a 5 (cinque) consiglieri, nominati dal Presidente;

2. I consiglieri dell'Ufficio di Presidenza sono nominati dal Presidente della Consulta.

3. Il Presidente può sostituire a sua discrezione i consiglieri dell'Ufficio di Presidenza.

4. Non è possibile delegare ad altri componenti della propria Associazione le funzioni assunte all'interno dell'Ufficio di Presidenza.

5. I componenti dell'Ufficio di Presidenza durano in carica due anni e fino alla scadenza del mandato del Presidente, alla scadenza dell'incarico possono essere rinominati.

6. In caso di decadenza o rinuncia da parte di uno o più consiglieri dell'Ufficio di Presidenza, il Presidente può provvedere a nominare un numero congruo di sostituti.

7. Il Presidente ed i componenti dell'Ufficio di Presidenza possono ricevere un contributo o rimborso per la partecipazione a lavori e/o missioni, fuori dal territorio Comunale, per conto della Consulta, dell'Ufficio di Presidenza o su richiesta del Sindaco o dell'Assessore alle politiche Giovanili, previa approvazione da parte del Presidente, o del Sindaco, ed in seguito all'individuazione ed alla fornitura dei fondi necessari per la partecipazione alle suddette attività da parte dell'Amministrazione Comunale o della Consulta.

8. A convocare le riunioni è il Presidente o 2/3 dei componenti dell'Ufficio di Presidenza.

9. Le riunioni hanno un ordine del giorno, su proposta da parte di un membro dell'Ufficio di Presidenza, le proposte vanno deliberate con votazione favorevole della maggioranza dei membri dell'ufficio di presidenza presenti.

10. L'Ufficio di Presidenza:

a. Recepisce i mandati e le indicazioni conferiti dall'Assemblea.

b. Esprime pareri su mandati conferiti dal Sindaco, dalla Giunta o dal Presidente del Consiglio comunale.

c. Elabora proposte e progetti da sottoporre all'Assemblea.

d. Elabora proposte e progetti da sottoporre all'amministrazione Comunale.

- e. Può chiedere l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio Comunale di proprie proposte sulle materie di competenza.

Art. 7 - Convocazione dell'Assemblea

1. La Consulta per le politiche giovanili è convocata dal Presidente di propria iniziativa o dalla maggioranza dei suoi componenti.
2. L'Assemblea è convocata non meno di due volte l'anno secondo una programmazione semestrale ed in via straordinaria ogni volta se ne rilevi necessità.
3. Possono altresì richiedere la convocazione straordinaria dell'Assemblea, qualora lo ritengano necessario, sia il Sindaco che il Presidente del Consiglio Comunale.
4. L'Ufficio di Presidenza può richiedere che partecipino ai lavori dell'Assemblea esperti, rappresentanti di Enti o Associazioni, Consiglieri, Assessori, Sindaco, Segretario o Funzionari Comunali.
5. Consiglieri, Assessori e Sindaco possono sempre partecipare ai lavori, senza diritto di voto.

Art. 8- Modificazioni del regolamento

Il regolamento può essere modificato dal Consiglio Comunale con propria deliberazione. La Consulta può proporre al Consiglio Comunale la modifica di articoli o commi del regolamento, con deliberazione approvata a maggioranza di due terzi dei componenti l'Assemblea.

Art. 9 - Validità delle sedute e delle deliberazioni

1. Le sedute dell'Assemblea sono valide se è presente, in prima convocazione, la maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea; in seconda convocazione, che può avvenire non prima della mezzogiornata e non oltre un'ora dalla prima, la seduta è valida se sono presenti almeno 1/3 dei componenti l'Assemblea.
2. Ad eccezione delle deliberazioni relative alle modificazioni dello Statuto, le deliberazioni dell'Assemblea sono approvate a maggioranza assoluta dei presenti.
3. A parità di voti prevale il voto del Presidente. Il Presidente ha la facoltà, in caso di parità, di rinviare la votazione della deliberazione alla seduta successiva.
4. Le deliberazioni della Consulta non sono vincolanti per il Consiglio Comunale.

Art. 10 - Sede

La sede della Consulta per le politiche giovanili è il Palazzo Municipale. Le riunioni si devono tenere nei locali del Municipio. Altra sede per le riunioni o dibattiti deve essere preventivamente autorizzata dal Presidente.

Art. 11 - Prima riunione

La Consulta per le politiche giovanili è insediata dal Sindaco o dall'Assessore alle politiche giovanili.

Art. 12 - Durata

1. La Consulta per le politiche giovanili resta in carica 4 anni.
2. Allo scadere del mandato, la Consulta redigerà bando pubblico per le adesioni al quadriennio successivo.
3. I singoli componenti, che mantengono i requisiti di ammissibilità alla Consulta, possono venire riconfermati.
4. Nel caso di dimissioni o di qualsiasi causa di cessazione dalla carica di un componente della Consulta, il Presidente ne dà immediata comunicazione all'organizzazione che ne ha fatto la designazione ai fini della sostituzione. Il nuovo componente rimane in carica fino allo scadere del mandato del sostituito; sino a quando non si sarà provveduto alla sostituzione, la Consulta continuerà a funzionare con i soli componenti in carica.

Art. 13 - Regolamento

1. La Consulta per le politiche giovanili si avvale - tramite il suo Presidente - per il suo funzionamento amministrativo e per ricerche inerenti ai suoi fini istituzionali, del personale e delle attrezzature tecniche dell'Assessorato alle politiche Giovanili del Comune di Alessandria della rocca.
2. La convocazione dell'Assemblea in via ordinaria è comunicata ai componenti della Consulta con almeno cinque giorni di anticipo dalla data dell'Assemblea stessa. È consentita la convocazione in via straordinaria dell'Assemblea tramite avviso telefonico con almeno 24 ore di anticipo.
3. Ogni Organizzazione o componente aderente alla Consulta deve delegare, per iscritto, un rappresentante effettivo ed uno supplente. La delega deve essere indirizzata al Presidente della Consulta. Ogni Organizzazione può, in ogni momento, sostituire il proprio rappresentante purché informi la Consulta stessa, nei modi di cui sopra.

4. Ogni Organizzazione rappresentata perde l'appartenenza alla Consulta se, per tre volte consecutive, senza darne giustificazione al Presidente, né il componente effettivo né quello supplente partecipino all'Assemblea.
5. Le proposte e le osservazioni della Consulta, qualora non sia possibile raggiungere l'unanimità, dovranno rispecchiare le diverse posizioni espresse dalle organizzazioni aderenti alla Consulta, che in ogni caso decide a maggioranza; possono essere previste relazioni di minoranza.
6. La Consulta relaziona direttamente al Consiglio Comunale almeno due volte all'anno (in occasione dell'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e ogni volta che si dibattano questioni inerenti tematiche giovanili sulle quali è richiesto un suo parere) presentando osservazioni, proposte o altro. Queste relazioni avvengono tramite il Presidente (o il Vicepresidente) o tramite un portavoce scelto di volta in volta dal Presidente tra i componenti della Consulta.
7. All'inizio di ogni riunione della Consulta sarà data lettura del verbale della seduta precedente per l'approvazione. Al termine di ogni riunione la Consulta può proporre data ed argomenti da inserire nell'ordine del giorno della seduta successiva.
8. Le proposte di modifica dello Statuto e del Regolamento devono essere presentate per iscritto al Presidente e saranno incluse nell'ordine del giorno della seduta successiva a quella della presentazione. Le modifiche dello Statuto devono essere approvate con la maggioranza dei due terzi dei membri della Consulta. Le modifiche dello Statuto devono essere, tramite l'Assessore per le politiche giovanili, trasmesse al Consiglio Comunale per l'esame.
9. Le Associazioni o gruppi informali che desiderano acquisire la qualità di membro della Consulta per le politiche giovanili devono fare una richiesta scritta al Presidente della Consulta stessa che, verificati i requisiti, inserisce nell'ordine del giorno della riunione successiva della Consulta l'approvazione da parte dell'Assemblea. Si dovrà ottenere una maggioranza qualificata di almeno due terzi dei componenti l'Assemblea. La decisione della Consulta deve essere comunicata per iscritto, a cura del Presidente, all'Organizzazione richiedente. In caso di accettazione il nuovo componente, avuta la nomina del Sindaco, entrerà a far parte della Consulta dalla seduta successiva a quella della approvazione della richiesta.
10. La Consulta ha sede presso il Comune, il quale fornisce tramite l'Assessorato alle politiche giovanili anche i mezzi ed il personale per il servizio di segreteria che ha, tra gli altri i seguenti compiti: compilare ed aggiornare l'elenco dei nominativi dei

membri della Consulta, curare la convocazione della Consulta secondo le modalità di cui sopra, tenere i verbali delle sedute della Consulta e fornire la documentazione comunale necessaria al funzionamento della Consulta e dei suoi organi.

11. La Consulta Giovanile può dotarsi di un proprio Regolamento interno purché non in contrasto con il presente Statuto e con lo Statuto Comunale.

Art. 14 ó Dotazione Finanziaria

1. I fondi serviranno a finanziare le attività che la consulta intenderà svolgere nell'ambito delle proprie funzioni.
2. La Consulta può beneficiare di eventuali risorse provenienti da donazioni, imposta di scopo, 5 per mille.
3. La Consulta può partecipare a bandi di interesse al fine di reperire risorse per lo svolgimento delle proprie attività.